



DEFINIZIONE DI ACCORDO QUADRO TERRITORIALE

tra CNAI e FISMIC

Chieti 23 maggio 2011

Premesso

che l'art. 1, comma 47 della legge n. 220 del 2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ha dettato, per il periodo 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva de 10% sulle componenti accessorie delle retribuzioni corrisposte in relazione ad incrementi ddi produttività";

che le Parti anche in considerazione dei contenuti della circolare 3/E della Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi quadro territoriali che recepiscono i contenuti dei ccccnl con riferimento ad istituti che, consentano il raggiungimento degli obbiettivi previsti dalla legislazione in materia;

convengono

che l'allegato "Accordo Quadro Territoriale", tenendo conto del ruolo e dei ccccnl, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali, costituisce un modello utile pe l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie delle retribuzioni corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le Parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione ai lavoratori e/o soci lavoratori, alle Aziende ed alle Società Cooperative sui contenuti del presente accordo, ance ai fini di una corretta applicazione.

Il presente Accordo Quadro Territoriale produce i suoi effetti solo e solamente nei confronti delle Aziende e/o Società Cooperative associate ad una delle Organizzazioni del Gruppo Associativo CNAI.

CNAI

FISMIC

ACCORDO TERRITORIALE

**“imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività”
per il periodo 2011**

tra CNAI di
e FISMIC di

premesse che

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l’Agenzia dell’Entrate ed il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenute su quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di “imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività” per il periodo 2011

si conviene quanto segue

per l’anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i CCCCNL applicati presso le Aziende e/o le Imprese e/o le Società Cooperative aderenti ad una delle Organizzazioni del Gruppo Associativo CNAI nella provincia di e/o nel territorio di e/o nella Azienda e/o nella Società Cooperativa di sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto è avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili ad incrementi a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico od agli utili dell’Azienda e/o della Impresa od ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento delle competitività aziendale.

L’Azienda e/o l’Impresa, pertanto, applicheranno delle agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati ne ccnl applicato in Azienda e/o nell’Impresa quali, a mero esemplificativo: (il trattamento economico per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell’anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009 – 2010.

Le Aziende e/o le Imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di

Le Aziende e/o le Imprese informeranno la rispettiva RSA e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell’attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto – Confermato – Sottoscritto.

CNAI di

FISMIC di

